

2024/07
AUTORIZAZIONI AMBIENTALI

FRANCO PAGGI
RELATORE: _____

ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu





IL METODO ARERA E L'APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2020

Sottotitolo/Argomento

COSA SI INTENDE PER AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI?

- PROCEDIMENTI AMINISTRATIVI per ottenere autorizzazioni ambientali con durata e requisiti diversi in funzione dell'attività che si va ad autorizzare e della matrice ambientale (aria, acqua, suolo, sottosuolo) che deve essere tutelata.

Quali sono?

- VIA (Valutazione di Impatto Ambientale)
- VAS (Valutazione Ambientale Strategica)
- AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale)
- AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)



VIA

DEFINIZIONE

La **Valutazione d'Impatto Ambientale** è una procedura tecnico amministrativa prevista in determinati casi dalla legge, adottata dalla pubblica amministrazione nei casi previsti dalla normativa e finalizzata alla formulazione di un giudizio di compatibilità, nei confronti dell'ambiente, di nuove opere e/o modifiche sostanziali delle esistenti.

La normativa di riferimento è il D.Lgs n. 152/06 s.m.i., così come modificato dal D.Lgs.n. 104/2017.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA

Il D.Lgs n. 152/06 modificato dal D. Lgs. 104 del 2017 prevede che la verifica di assoggettabilità a VIA o screening sia da attivare per valutare se determinati progetti di opere o impianti possano avere impatti negativi e significativi sull'ambiente e di conseguenza devono essere sottoposti alla VIA.

PROGETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA:

- le modifiche o gli ampliamenti dei progetti elencati nell'allegato A1 e B1 la cui realizzazione abbia la potenzialità di produrre impatti ambientali significativi e negativi, con esclusione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nel medesimo allegato A1;
- i progetti elencati nell'allegato B1, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30.03.2015.

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E PROCEDIMENTO

- Il Proponente l'opera/l'intervento presenta l'istanza al Servizio SVA (Servizio Valutazioni Impatti ed incidenze Ambientali), secondo le competenze territoriali , per il PUA (Provvedimento Unico Ambientale) o il PUA Regionale, trasmettendo tutta la documentazione in formato elettronico e l'attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori.
- l'Autorità competente verificata la completezza e l'adeguatezza della documentazione (se necessario perché carente può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente), pubblica .sul sito internet la documentazione pervenuta per le eventuali osservazioni degli interessati.
- L'Autorità competente, se non ci sono motivi ostativi, adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

VIA

- Il procedimento prevede varie fasi di valutazione di :
 - Elaborati progettuali
 - Attività di controllo e monitoraggio
- Il provvedimento di VIA è un provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che riporta la conclusione dell'Autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell'istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere; non rappresentando un atto sostitutivo ed onnicomprensivo di tutte le autorizzazioni ambientali, e di tutti gli altri atti in materia ambientale, ma un'istruttoria svolta, comprensiva degli esiti delle consultazioni pubbliche.
- **Procedimento unico, inchiesta pubblica, studio preliminare**

IMPATTI AMBIENTALI

Il D.Lgs. 104/2017 fa riferimento a:

- popolazione e salute umana;
- biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti;
- territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- interazione tra i fattori sopra elencati,

Tra gli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti da gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto (Rischio di Incidente Rilevante)

PROGETTI ASSOGETTABILI

Lo screening per la VIA è integrato nella procedura di VAS e sono sottoposti a verifica:

- i progetti di cui agli Allegati II-bis e IV, alla parte II del TUA;
 - i progetti sottoposti a VIA di competenza statale, di cui all'Allegato II alla parte II del TUA, qualora essi servano esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti, e non sono utilizzati per più di 2 anni;
 - le modifiche e le estensioni dei progetti di cui agli Allegati II, II-bis, III e IV alla parte II del TUA, che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente.
- **N.B.: i progetti ricadenti in aree protette, sono immediatamente sottoposti a VIA**

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA VIA

- se il progetto ricade tra quelli assoggettabili , il Proponente trasmette, all'Autorità competente , lo "studio preliminare ambientale"
 - gli elaborati progettuali, che dovranno essere predisposti secondo determinate caratteristiche, ovvero con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del c.d. "progetto di fattibilità", o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di VIA;
 - lo studio di impatto ambientale;
 - la sintesi non tecnica, con l'obiettivo di rendere maggiormente accessibili i contenuti dell'istanza, anche al pubblico non particolarmente con□ dente con gli aspetti tecnici in essi contenuti;
 - le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto;
 - l'avviso al pubblico, redatto secondo i contenuti di seguito riportati;
 - copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo per gli oneri istruttori della procedura;
 - i risultati della procedura di dibattito pubblico sopra richiamato.
- valutazione di impatto sanitario (VIS) (eventuale per alcuni progetti)**

PROCEDIMENTO DI VIA

FASI:

- definizione del livello di portata informativa, ovvero il grado di dettaglio degli elaborati progettuali;
- definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
- eventuale dibattito pubblico;
- presentazione dell'istanza, dell'avvio del procedimento e della pubblicazione degli atti;
- svolgimento di consultazioni del pubblico, acquisizione dei pareri ed eventuali consultazioni transfrontaliere;
- eventuale inchiesta pubblica, in luogo delle consultazioni; valutazione della documentazione;
- decisione ed informazioni sulla decisione;
- controllo e monitoraggio

PROVVEDIMENTO UNICO IN MATERIA AMBIENTALE

Per il rilascio della VIA e di taluni titoli abilitativi in essa previsti, l'Autorità competente (Ministero Ambiente), su richiesta del Proponente ricorre ad un **Provvedimento Unico** onnicomprensivo di ogni atto richiesto dalla normativa per la realizzazione e l'esercizio del progetto oggetto della VIA.

SANZIONI

Le autorizzazioni adottate senza VIA o Verifica di assoggettabilità sono annullabili.

Le modifiche progettuali adottate in difformità dalla documentazione prodotta per Assoggettabilità, VIA, Provvedimento Unico sono sanzionate con:

- diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;
- revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente

IMPORTO SANZIONI AMMINISTRATIVE

- da € 35.000 a 100.000, nel caso in cui venga realizzato un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte (salvo che il fatto costituisca reato);
- da € 20.000 a 80.000, qualora, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, il proponente non ne osserva le condizioni ambientali (salvo che il fatto costituisca reato);
- da € 20.000 a 80.000, nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali (salvo che il fatto costituisca reato).



VAS

DEFINIZIONE

- La Valutazione Ambientale Strategica è la procedura di valutazione ambientale dei piani e dei programmi di sviluppo, finalizzata a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, a contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ad assicurare che venga effettuata la valutazione ambientale di quei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.
- Obiettivo principale della VAS è valutare gli effetti ambientali dei piani e dei programmi di sviluppo, prima della loro approvazione, durante ed al termine del loro periodo di validità.
- Obiettivi della VAS sono:
 - Esame degli aspetti ambientali nella fase che precede la progettazione;
 - Miglioramento delle informazioni fornite alle persone;
 - Partecipazione pubblica nei processi di pianificazione e programmazione

DIFFERENZE TRA VAS E VIA

- Pur differenti tra loro , hanno lo stesso scopo di prevedere: la VAS gli impatti ambientali di piani e programmi, di alcune tipologie di opere la VIA.
- La VAS, si usa per la valutazione di piani e programmi territoriali ,mentre la VIA è inerente una singola opera.
- La VAS viene redatta per valutare progetti complessi ed ampi , prende in esame il territorio nel suo complesso e serve a valutare gli effetti potenziali di diversi progetti nel loro insieme.
- La VIA viene, invece, utilizzata nella fase di progettazione di singole opere, per individuare i potenziali impatti ambientali.
- Le informazioni e le analisi contenute nella VAS possono essere utilizzate nella VIA

Entrambe prevedono che la redazione sia realizzata da un tecnico specializzato

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

Come per la VIA, la VAS è preceduta da una "verifica di assoggettabilità«;

l'Autorità competente coincide con quella utilizzata per le procedure di AIA e di VIA

Interessati alla verifica:

fra quelli indicati all'articolo 6, commi 3 e 3 bis del TUA, i piani e i programmi:

- di cui all'art. 6, c. 2 del TUA, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale;
- diversi da quelli indicati all'art. 6, c. 2 del TUA, interessati da modifiche minori, per cui la valutazione ambientale si rende necessaria qualora l'Autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, a seguito della verifica di assoggettabilità e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento;
- diversi da quelli indicati al c. 2, art. 6 del TUA, per cui l'Autorità competente valuta, a seguito della verifica di assoggettabilità, se questi, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

PROCEDURA VAS

- Normata nel Titolo II, parte seconda del D.Lgs 152/06, comprende le seguenti fasi:
- Verifica di assoggettabilità
- Elaborazione del rapporto ambientale
- Svolgimento di consultazioni
- Valutazione del rapporto ambientale ed esiti delle consultazioni
- Decisione
- Informazione sulla decisione
- Monitoraggio

Viene avviata dall'Autorità procedente contemporaneamente al processo di formazione del piano/programma.



AIA

DEFINIZIONE

- L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) é il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione a determinate condizioni che garantiscono la conformità ai requisiti IPPC (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) di cui al Titolo III-bis alla Parte seconda del D.Lgs.152/06, modificato dal D.lgs 46 del 04.03.2014 , relativa alle emissioni industriali, e alle prestazioni ambientali associate alle Migliori Tecniche Disponibili (MTB).

I concetti chiave :

- integrazione del coordinamento tra i vari soggetti della valutazione dei diversi aspetti ambientali per limitare il trasferimento dell'inquinamento da un comparto all'altro;
- coinvolgimento del gestore dell'impianto, quale soggetto attivo e propositivo;
- messa a punto di un piano di monitoraggio da parte dell'azienda che copra tutta la validità dell'Autorizzazione;
- trasparenza del procedimento amministrativo e il coinvolgimento del pubblico e di tutti i portatori di interessi;
- pubblicizzazione dei risultati dei controlli e dei monitoraggi;
- progressiva adozione delle **MTD - Migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Technique)** nella progettazione, gestione, manutenzione e dismissione dei processi industriali (Direttiva Ippc)

MTB/BAT

Le schede di riferimento contengono:

- una sintetica descrizione delle migliori tecniche disponibili;
- le informazioni per valutarne l'applicabilità;
- i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili;
- il monitoraggio associato;
- i livelli di consumo associati;
- se necessario, le pertinenti misure di bonifica del sito.
- l'Autorità competente fissa valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali , nei limiti dei livelli di emissione associati alle Bat (articolo 29-sexies, c. 4-bis);
- l'Autorità competente può fissare valori limite di emissione meno severi di quelli previsti dal c.4-bis, se l'utilizzo delle MTB comporti costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali ottenibili(articolo 29-sexies, c. 9-bis) ;
- l'autorità competente **può stabilire condizioni di autorizzazione sulla base di una migliore tecnica disponibile** non descritta da alcuna scheda MTB, nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato XI alla parte seconda

COMPETENZE

- **AIA in sede statale (ART. 7 c. 4-bis)** i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII alla parte II del D.lgs. 152/06 e le loro modifiche sostanziali.
- **AIA di competenza regionale (ART. 7 c.4-ter)** i progetti di cui all'allegato VIII del D.lgs. 152/06 e loro modifiche sostanziali non ricompresi nell'allegato XII.
- **ALLEGATO XII - Categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all'allegato 8, soggetti ad AIA Statale**
 - 1) Raffinerie di petrolio greggio....impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
 - 2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;
 - 3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
 - 4) Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di kg,
 - 5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato VIII;
 - 6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato VIII localizzati interamente in mare.

ATTIVITA' SOGGETTE AD AIA

ALLEGATO VIII Parte II

- **1. Attività energetiche**
- **2. Produzione e trasformazione dei metalli**
- **3. Industria dei prodotti minerali**
- **4. Industria chimica**
- **5. Gestione dei rifiuti**
- **6. Altre attività (cartiere, concerie , macelli, allevamenti di tipo intensivo,ecc.)**

AIA

- sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'Allegato IX alla Parte seconda del D.Lgs.152/2006 e riportate nel seguito:
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della Parte quinta del D.Lgs.152/2006);
- Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV alla Parte terza del D.Lgs.152/2006);
- Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210 del D.Lgs.152/2006);
- Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (art.7 D.Lgs.209/1999);
- Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art.9 D.Lgs.99/1992);
- Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).

CONTENUTI DELL'ISTANZA

- domanda;
- cinque schede;
- allegati alle schede, ovvero elaborati tecnici, cartografie, relazioni e documentazione di altro tipo necessarie per il procedimento di valutazione;
- sintesi non tecnica;
- elenco documenti.
- La documentazione, sia cartacea (3 copie), sia digitale, è suddivisa in :
- **1:** da pubblicare sul sito intranet del Ministero dell'Ambiente, per la consultazione durante l'attività di istruttoria, di valutazione e di monitoraggio.
- **2:** gli strati informativi georeferenziati per le attività di valutazione, comparazione, sovrapposizione delle proposte presentate con gli elementi territoriali ed ambientali interessati.

PROCEDURA ISTRUTTORIA AIA

- Trasmissione della domanda, comunicazione dell'avvio del procedimento
- Pubblicazione dell'annuncio e pubblicità sul sito web dell'Autorità competente
- Presentazione delle osservazioni
- Indizione della Conferenza di servizi
- Acquisizione delle prescrizioni
- Pronunciamento dell'Autorità competente.

AUTORIZZAZIONE AIA

- le modalità previste dal TUA in merito alla protezione dell'ambiente;
- la data entro la quale le prescrizioni debbono essere attuate.
- le prescrizioni :
 - per soddisfare taluni requisiti;
 - limiti, in determinati casi, anche più restrittivi di quelli ottenibili con MTB
 - condizioni specifiche , giudicate necessarie dall'Autorità competente
- Costituisce, sostituendola, la comunicazione alla Provincia competente di inizio attività per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti.

RIESAME AIA

- **entro 4 anni** dalla pubblicazione sulla G.U.dell'UE delle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio** dell'AIA o dall'ultimo riesame.
- Il riesame è inoltre disposto anche nei seguenti casi:
 - Se l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione o se le prescrizioni non garantiscono il conseguimento degli obiettivi stabiliti negli strumenti di pianificazione ambientale;
 - Le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, riducendo sensibilmente le emissioni;
 - Se la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
 - Qualora le modifiche normative comunitarie, nazionali o regionali lo richiedano;
 - Se le condizioni di autorizzazione devono essere aggiornate, in seguito a modifiche sostanziali, per garantire che le emissioni corrispondano ai livelli di emissione associati alle BAT.

RISPETTO DELLE CONDIZIONI

Il Gestore prima di avviare gli impianti ne da comunicazione all'Autorità competente.

nei tempi previsti i dati dei controlli delle emissioni sono:

- trasmessi dal gestore all'Autorità, ai Comuni interessati, nonché ad ARPA/ISPRA, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa;
- resi disponibili dall'Autorità presso il pubblico secondo le modalità previste
- Gli esiti dei controlli e delle ispezioni, svolti da ARPA / ISPRA sono comunicati all'Autorità competente e al Gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

SANZIONI

- In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di Autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza, l'Autorità competente procede, secondo la gravità delle infrazioni alla:
- diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'Autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
- diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;
- revoca dell'AIA e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente;
- chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di Autorizzazione.
- mancata presentazione nei tempi indicati dell'istanza di riesame AIA, completa dell'attestazione del pagamento della tariffa, comporta la **sanzione amministrativa compresa tra € 10.000 e 60.000**, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. Al permanere dell'inadempimento, la validità dell'Autorizzazione, previa diffida, è sospesa.



AUA

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

- L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è il provvedimento rilasciato dal SUAP, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3 del DPR n. 59/2013 . Gli impianti che non sono di competenza del SUAP sono esclusi dalla procedura AUA (procedure VIA, AIA).
- **Deve essere richiesta :**
 - per nuovi stabilimenti/attività/impianti, prima della costruzione e del successivo esercizio, o in caso di trasferimento ;
 - per stabilimenti/attività/impianti esistenti:
- quando scade il primo titolo abilitativo di natura autorizzatoria;
- rinnovo od aggiornamento di uno o più titoli autorizzatori per una modifica sostanziale

RICHIEDENTI

- Piccole/medie Imprese (PMI), così come definite dall'articolo 2 del Decreto Ministeriale 18/04/2005;
- Impianti non soggetti alle disposizioni in materia di AIA

SOGGETTI COINVOLTI

- PROVINCIA o diversa AUTORITA' indicata dalla normativa regionale
- SUAP

TITOLI ABILITATIVI

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue
- Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
- Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera
- Documentazione previsionale di impatto acustico
- Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura
- Comunicazioni in materia di rifiuti ammesse alle procedure semplificate

PROCEDURA

- Presentazione della domanda
- Integrazione della documentazione presentata
- Verifica contenuto della domanda e dell'integrazione alla documentazione presentata
- Conclusione del procedimento.

DURATA

- **15 ANNI rinnovabile** a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento da parte del SUAP, (con possibilità di modifica delle prescrizioni in caso di criticità dopo almeno 5 anni dal rilascio .)
- **Per le imprese certificate EMAS o ISO 14001 il rinnovo può avvenire con autocertificazione, in sostituzione dell'autorizzazione.**

MODIFICHE

- *La modifica sostanziale causa il potenziale incremento quantitativo/qualitativo delle emissioni/scarichi rispetto al precedente aspetto autorizzato, aumentando, di conseguenza l'impatto inquinante rispetto alla situazione precedente.*
- *La modifica non sostanziale non produce effetti negativi e significativi sull'ambiente rispetto alla situazione precedentemente autorizzata.*

NON NECESSITA AUA

Quando l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazione o all'autorizzazione generale alle emissioni e si intenda aderire all'autorizzazione generale alle emissioni.

RINNOVO AUA

- **La procedura di rinnovo dell'AUA risulta analoga a quella di rilascio.**
- La domanda di rinnovo dell'AUA deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza.
- Nelle more del rilascio della nuova autorizzazione continua ad avere efficacia l'autorizzazione esistente;
- Qualora la richiesta di rinnovo avvenga successivamente, l'AUA sarà vigente fino alla sua naturale scadenza e il procedimento si concluderà con il rilascio di un'AUA per nuovo impianto

NON SOGGETTE AD AUA

Autorizzazioni di settore:

- Impianti sottoposti ad AIA e VIA;
- Impianti di trattamento di acque reflue urbane;
- Impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza (MISE/MISO);
- Scarichi di acque utilizzate nelle prove di collaudo dei metanodotti;
- Onlus e Fondazioni senza fini di lucro;
- Insedimenti quali condomini nel caso in cui l'autorizzazione sia richiesta da impresa che svolge attività immobiliare.



LE ALTRE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI SPECIFICHE

AUTORIZZAZIONE UNICA (art. 208 D.lgs. 152/06)

- Soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.
- Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini e i termini restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale

AUTORIZZAZIONE UNICA

L'**approvazione** del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, **variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.**

DOMANDA

Modulistica REGIONALE per la presentazione delle istanze per gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 :

- 1 A) Allegato tecnico
- 1 B) Modulo Emissioni e scarichi
- 1 C) Elenco elaborati
- Oneri istruttori per le autorizzazioni ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06

TEMPISTICA

- Entro 30 gg viene convocata la Conferenza dei servizi (maggioranza, con motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti) (preavviso di 20 gg e condivisione della documentazione entro lo stesso termine)
- Entro 90 gg dalla convocazione la Conferenza dei servizi valuta i progetti, se previsto acquisisce la valutazione di compatibilità ambientale, trasmette le conclusioni con i relativi atti all'autorità competente (per istruttoria tecnica ci si può avvalere delle ARPA)
- Entro 30 gg l'autorità competente, valutando le risultanze della conferenza, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto.

PRESCRIZIONI

- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
- b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;
- c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
- d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
- e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
- f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
- g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto;
- h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;
- i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

INDICAZIONI

- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
- b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del
sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica,
monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;
- c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
- d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
- e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
- f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
- g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo
dell'esercizio dell'impianto;
- h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;
- i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche
accompagnati da recupero energetico.

DURATA

- L'autorizzazione è concessa per un periodo di **10 anni** ed è rinnovabile.
- **RINNOVO** : almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.
- Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno 5 anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990



**SCARICHI
ACQUE REFLUE**

Le tipologie di scarico previste dalla normativa (art 74 comma 1 D.Lgs. 152/06 e regolamento regionale n° 6/19)

- acque reflue domestiche e assimilate
 - acque reflue industriali
- acque reflue urbane
- acque meteoriche di dilavamento
 - acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne


Autorità Competenti per il rilascio del provvedimento autorizzativo in base ai recapiti previsti:

- Corpo Idrico Superficiale: **Provincia**
- Pubblica fognatura: **Ufficio d'Ambito competente** (ex ATO) solo per industriali e prima pioggia
- Suolo o negli strati superficiali del sottosuolo: **Provincia**

Gli scarichi industriali e di prima pioggia vengono autorizzati per il tramite degli Sportelli Unici per le Attività Produttive, che attivano procedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale coinvolgendo le Autorità competenti

ESCLUSIONI

- Esclusi dall'obbligo di preventiva autorizzazione allo scarico(D.Lgs 152/06 art.107 c.2):
- Gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria, purchè rispettino il regolamento del Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Le acque meteoriche di dilavamento **non contaminate** , così come definite dall'art.113 c. 2 D.Lgs 152/06° dalla normativa regionale :
 - da civile abitazione
 - Da impianto /stabilimento di attività produttiva
 - Da sistema fognario a servizio di agglomerato urbano
 - Acque originate da impianto di scambio termico
 - Acque intercettate e pompate durante lavori di ingegneria civile
 - Acque originate da impianti di bonifica delle acque sotterranee di siti inquinati

- 
- Il c. 4 dell'art. 125 dispone una espressa deroga: “... *gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito*”
 - I regolamenti sono fissati dal gestore del S.I.I., la cui osservanza è necessaria per poter effettuare lo scarico in assenza di autorizzazione, debbono essere approvati dall'Autorità d'Ambito (art. 74).
 - Il procedimento di autorizzazione allo scarico: “*salvo diversa disciplina regionale...*” è di competenza della provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura e non più al Comune. “*L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda*” (art. 124 co.7).


DOVE RECAPITARE LE ACQUE DI SCARICO

Tipologia di acqua reflua	Scarico in acque superficiali	Scarico in acque sotterranee e sottosuolo	Scarico sul suolo e strati sup. del sottos.	Scarico in pubblica fognatura
Acqua reflua urbana	X		X (*)	
Acqua reflua industriale	X	X (*)	X (*)	X
Acqua reflua domestica	X		X	X

SCARICO IN ACQUE SOTTERRANEE E NEL SOTTOSUOLO

Il D.lgs. 152/06 non individua alla definizione dell'art. 74 la possibilità di immissione di reflui negli strati superficiali del sottosuolo; il successivo art. 104 pone il divieto allo scarico nel sottosuolo

E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. (comma 2). In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorita' competente, dopo indagine preventiva, puo' autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico e d'estrazione idrocarburi (comma 3)



O - Materia organica

SUPERFICIE DEL SUOLO

A - Matrice complessa organo-minerale

E - Minerali in traslocazione verso il basso

ZONA ELUVIALE

B - Minerali d'alterazione pedologica

C - Minerali d'alterazione chemiofisica

R - Roccia madre

ZONA ILLUVIALE

DEFINIZIONE DI SOTTOSUOLO

- Gli orizzonti da **O** sino a **B** costituiscono il **suolo**, di spessore variabile da qualche centimetro a qualche metro secondo il grado di erosione, mentre tutto ciò che è al di sotto dello strato **R** costituisce il **sottosuolo**.

acque reflue industriali



qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento
acque di raffreddamento, di scambio termico, derivanti da operazioni di bonifica...

Acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche

D. Lgs 152/06 - art. 101, comma 7

“ sono assimilate alle acque reflue domestiche “:

- provenienti da allevamenti di bestiame/coltivazione terreno;
- da imprese che esercitano la trasformazione o valorizzazione delle produzioni agricole, con materia prima lavorata prevalentemente aziendale;
- provenienti da attività termali;
- impianti di acquacoltura o piscicoltura ≤ 1 Kg per mq di specchio;
- aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche (tab. 1 punto 5 DGR ER 1053/03).

Acque assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101 DLgs 152/06 e s.m.i., comma 7

7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, **sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue**: a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; b) **provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame [che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto] (1)**; c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; d) **provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo**; e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale; f) **provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.**

regolamento regionale Lombardia n. 6/2019

elenco esemplificativo e non esaustivo

- a. Depositi e centri di vendita all'ingrosso di prodotti vegetali o animali;
- b. Grandi magazzini e centri commerciali senza laboratori chimici e fisici inclusi;
- c. Impianti sportivi;
- d. Stabilimenti balneari;
- e. Piscine pubbliche e private;
- f. Orti botanici, Giardini zoologici;
- g. Servizi self-service;
- h. Lavanderie a secco la cui attività sia rivolta direttamente ed esclusivamente all'utenza residenziale;
- i. Sale da ballo e palestre;
- j. Cinema e teatri;
- k. Scuole ed Università esclusi i laboratori scientifici e didattici;
- l. Aeroporti e stazioni ferroviarie;
- m. Case di cura esclusi i laboratori annessi di analisi bio – cliniche.



DOMESTICO



ASSIMILATO

INDUSTRIALE



ATTENZIONE!!!

per le lavanderie ,il ciclo chiuso è quello relativo alle emissioni e **le acque considerate reflui domestici sono esclusivamente quelle di raffreddamento** delle macchine lavasecco.

Gli scarichi derivanti da lavatrici ad umido possono essere considerati assimilati; i specialmente rivolte esclusivamente alla residenza,(attività di servizio) e se il senza necessità di accertamenti analitici. **consumo d'acqua giornaliero medio risulti inferiore ai 20 m³ .**

Le acque reflue decadenti da lavanderie rivolte alle attività industriali non sono assimilabili alle domestiche, ma sono reflui industriali.

I reflui decadenti dalle aziende agricole sono acque reflue domestiche e come tali vanno trattate se:

le aziende stesse hanno presentato (e rispettano) un Programma Operativo Aziendale (POA) o un Programma Operativo Aziendale Semplificato oppure sono esonerate per dimensione dalla presentazione secondo i criteri di cui alla normativa regionale lombarda:

- DGR n° 8/5868 del 21 novembre 2007, allegato 2**
- DGR n° 5868/2013**

reflui decadenti dalle aziende agricole

l'autorità individuata per la vigilanza e il controllo ai sensi dell'art. 43 della DGR n°5868/2007, allegato 2 è il Comune Se l'azienda, pur essendo tenuta, NON ha presentato o presenta gravi inottemperanze al POA, il refluo da essa decadente potrebbe essere considerato «acque reflue industriali» o addirittura «rifiuto»



Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

D.Lgs. 152/06: art 113 comma 3:

le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Per **acqua di prima pioggia** si intendono i primi 5 mm di acqua per ogni evento meteorico per ogni metro quadrato di superficie impermeabile dotata di rete drenante. Ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale quantitativo di acqua raggiunge la superficie in 15 minuti



«**Acque di seconda pioggia**»: la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia

«**Acque di lavaggio**»: le acque comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio delle superfici di cui alla lettera f) e qualsiasi altra acqua di origine non meteorica venga ad interessare le medesime superfici direttamente o indirettamente



R.R. 4/06 «Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne»

Art. 3

(Acque di prima pioggia e di lavaggio soggette a regolamentazione)

1. La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento qualora tali acque provengano:

a) da superfici scolanti di estensione superiore a 2.000 mq ... costituenti pertinenze di edifici ed installazioni in cui si svolgono le seguenti attività:

- 1) industria petrolifera;
- 2) industrie chimiche;
- 3) trattamento e rivestimento dei metalli;
- 4) concia e tintura delle pelli e del cuoio;
- 5) produzione della pasta carta, della carta e del cartone;
- 6) produzione di pneumatici;
- 7) aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;
- 8) produzione di calcestruzzo;
- 9) aree intermodali;
- 10) autofficine;
- 11) carrozzerie;

- b)** dalle superfici scolanti costituenti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione;
- c)** dalle superfici scolanti destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti ed operazioni connesse e complementari nei punti di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;
- d)** dalle superfici scolanti specificamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/1999.

N.B. se soggette al RR 04/06 vanno autorizzate anche se possiedono i requisiti di cui all'art. 13 (possibilità di non eseguire la separazione)!

Art. 13

(Disposizioni particolari per le superfici scolanti a ridotto impatto inquinante)

1. Qualora i soggetti responsabili delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) dichiarino che dallo svolgimento delle attività medesime non possano derivare pericoli di contaminazione delle relative superfici scolanti di natura tale da provocare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio, la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, deve riportare, oltre agli elementi di cui al medesimo articolo, comma 3, la motivata richiesta di non essere assoggettati alle disposizioni del presente regolamento che disciplinano la separazione e il trattamento di tali acque.

Sanzioni penali D.Lgs. N. 152/2006 e s.m.i - Art. 137 – alcuni commi

- **Commi da 1 a 5 - infrazioni di vario genere riguardanti scarichi industriali non IPPC: arresto fino a 3 anni e ammende fino a 120.000 €**
- **Comma 6 - impianti pubblici di acque reflue urbane che superano i limiti allo scarico per sostanze pericolose: arresto fino a 3 anni e ammende fino a 120.000 €**
- **Comma 9 - inottemperanza disciplina in materia di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne: arresto da due mesi a due anni o ammenda da 1.500 a 10.000 €**
- **Comma 11 – Inosservanza divieti di scarico sul suolo o nelle acque sotterranee: arresto sino a tre anni (anche per acque reflue urbane)**
- **Comma 14 - Utilizzazione agronomica di liquami di origine agricola al di fuori di quanto previsto dalle norme regionali: ammenda da 1.500 a 10.000 € o arresto fino ad un anno.**

Sanzioni amministrative D.Lgs. N. 152/2006 e s.m.i - Art. 133 – alcuni commi

- Commi 1 e 3 - **Superamenti dei valori limiti di riferimento -inosservanza prescrizioni autorizzative, riguardanti scarichi industriali non IPPC: sanzione amministrativa da 1.500 a 30.000 €**
- Comma 2 - Scarichi di acque reflue domestiche o da reti fognarie, in assenza di autorizzazione (anche se sospesa o revocata): **sanzione amministrativa da 6.000 a 60.000 € ... da 600 a 3.000 € per scarichi relativi ad edifici isolati.**
- Comma 5 - attività di utilizzazione agronomica senza osservare le disposizioni regionali vigenti: **sanzione amministrativa da 600 a 6.000 €.**
- Comma 6 - **smaltimento in corpo idrico superficiale dei fanghi da trattamento delle acque: sanzione amministrativa da 6.000 a 60.000 €.**
- Comma 9 - **inottemperanza disciplina in materia di acque meteoriche di dilavamento: sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 €.**

"acque meteoriche di dilavamento": nel DLgs 152/06 e s.m. non troviamo una definizione specifica. Dobbiamo rifarci al Regolamento Regionale n° 4/2006, dove troviamo: «la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti»



RICAPITOLANDO: quando è necessaria l'autorizzazione?

Acque reflue industriali: SEMPRE (qualunque sia il recapito: corpo idrico, suolo, fognatura)

- **Acque reflue domestiche:**

- se recapitano su suolo/strati superficiali del sottosuolo: SEMPRE

- se recapitano in fognatura: NO

- **Acque reflue assimilate alle domestiche:** verificare se necessaria la dichiarazione di assimilazione da parte dell'autorità competente

- **Acque reflue urbane:** SEMPRE

- **Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne:** solo se soggette al R.R. 4/06 (qualunque sia il recapito: corpo idrico, suolo, fognatura)

- **Acque meteoriche di dilavamento:** solo se provenienti da reti fognarie pubbliche

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

- La Regione Lombardia ha provveduto a definire con **DDG n. 5512 del 25/06/2014** il modello unico regionale per la presentazione delle istanze AUA; tale modulistica e le specifiche tecniche di interoperabilità sono immediatamente disponibili nella piattaforma regionale MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti), all'indirizzo internet www.muta.servizirl.it, nonché sul portale nazionale www.impresinungiorno.gov.it;
- la modulistica regionale unificata AUA e le specifiche di interoperabilità per l'interscambio informativo tra gli Enti coinvolti, già utilizzabili attraverso le piattaforme camerali e regionali, costituiscono il riferimento su tutto il territorio lombardo per la presentazione delle istanze per il rilascio di Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA), e **saranno comunque obbligatorie a partire dal 1 novembre 2014**;



EMISSIONI IN ATMOSFERA



Autorizzazione Integrata Ambientale - IPPC (d.lgs. 152/06 - Parte Seconda): istanza da presentarsi alla Provincia di Varese e per conoscenza agli Enti territoriali ed Organi tecnici;

-  **Emissioni in procedura ordinaria** (ex art. 269 del d.lgs. 152/2006): istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA) ex d.P.R. 59/2013, da presentarsi alla Provincia di Varese tramite Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) ove è ubicato l'insediamento;

-  **Emissioni da impianti e attività in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 2**, del d.lgs. 152/06 (ex attività a ridotto inquinamento atmosferico): comunicazione di carattere generale o istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA) per le casistiche previste ex d.P.R. 59/2013, da presentarsi alla Provincia di Varese tramite Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) ove è ubicato l'insediamento;

-  **Emissioni da impianti e attività in deroga ai sensi dell'art. 275, comma 20**, del d.lgs. 152/06, provenienti da impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso: comunicazione di adesione o istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA) per le casistiche previste ex d.P.R. 59/2013, da presentarsi alla Provincia di Varese tramite Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) ove è ubicato l'insediamento;

-  **Emissioni da impianti e attività in deroga (scarsamente rilevanti) ai sensi art. 272, comma 1**, del d.lgs. 152/06 (ex inquinamento poco significativo): comunicazione da presentarsi al Comune territorialmente competente o istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA) per le casistiche previste ex d.P.R. 59/2013, da presentarsi alla Provincia di Varese. Per entrambi i casi l'inoltro all'Autorità competente dovrà avvenire tramite Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) ove è ubicato l'insediamento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (Testo unico ambientale), Parte V**, che si applica a tutti gli impianti (compresi quelli civili) ed alle attività che producono emissioni in atmosfera stabilendo valori di emissione, prescrizioni, metodi di campionamento e analisi delle emissioni oltre che i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai limiti di legge.
- aggiornato dal **D.Lgs. n. 128/2010 e dal D.Lgs. n. 46/2014**, che oltre a modificarne le Parti II, III, IV e V, ha assorbito ed integrato i contenuti del D.Lgs. n. 33/2005 sull'incenerimento e coincenerimento dei rifiuti.

Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

Titolo I: Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività (Artt. 267-281)

Titolo II: Impianti termici civili (Artt. 282- 290)

Titolo III: Combustibili (Artt. 291-298)

ALLEGATI

- I Valori di emissione e prescrizioni
- II Grandi impianti di combustione
- III Emissioni di composti organici volatili (COV)
- IV Impianti ed attività in deroga**
- V Polveri e sostanze organiche liquide
- VI Criteri per la valutazione della conformità dei valori di emissione ai valori limite di emissione
- VII Operazioni di deposito della benzina e sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione
- VIII Impianti di distribuzione di benzina
- IX Impianti termici civili**
- X Disciplina dei combustibili

Procedure/autorizzazioni

Comunicazione - Attività in deroga – Art. 272 c.1

AUTORIZZAZIONI

Via generale - Attività in deroga – Art. 272 c.2

A.U.A. {

Procedura ordinaria – Art. 269

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)– Art. 29-ter

A.U.A.

- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 introduce dal 13/06/2013 l'**AUA (AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE)**, come strumento di semplificazione amministrativa dell'intero sistema autorizzativo
- le disposizioni si applicano sia alle **piccole e medie imprese**, sia ad **“impianti” non soggetti all'AIA**;
- Individuazione **tempi e procedure**, senza nessuna ripercussione sui riferimenti legislativi (normative settoriali)
- Validità dell'AUA è di **15 anni**; la **Provincia** è l'Autorità Competente al rilascio, rinnovo e l'aggiornamento
- L'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva è lo **Sportello Unico Attività Produttive**

Attività in deroga – Art. 272 c.1

IMPIANTI ED ATTIVITÀ LE CUI EMISSIONI SONO SCARSAMENTE RILEVANTI AGLI EFFETTI DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

- a) Impianti adibiti esclusivamente a lavorazioni meccaniche con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature.
- b) Impianti di aspirazione situati in:
 - (1) laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli;
 - (2) laboratori odontotecnici;
 - (3) esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona;
 - (4) officine ed altri laboratori annessi a scuole.
- c) Impianti destinati alla decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.
- d) Impianti adibiti esclusivamente alle seguenti lavorazioni tessili : preparazione, filatura, tessitura della trama, ecc.
- e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.
- f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.
- g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
- h) Serre.
- i) Stirerie.

Attività in deroga – Art. 272 c.1
IMPIANTI ED ATTIVITÀ LE CUI EMISSIONI SONO SCARSAMENTE RILEVANTI
AGLI EFFETTI DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

→ Non sono sottoposti ad autorizzazione gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte V del decreto

→ Si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti dai piani e programmi di qualità dell'aria o dalle normative di cui all'articolo 271, c. 3 e 4

→ Per stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche, si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria

Attività in deroga – Art. 272 c.2

- Emissioni da impianti e attività in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/06 (ex attività a ridotto inquinamento atmosferico): comunicazione di carattere generale o istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA) per le casistiche previste ex d.P.R. 59/2013, da presentarsi alla Provincia di Varese tramite Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) ove è ubicato l'insediamento;

Attività in deroga – Art. 272 c.2

NOTE

- 1. L'autorizzazione generale (a differenza di quelle ordinarie) non viene rilasciata in forma esplicita dall'A.C. e richiede l'impegno dell'azienda a rispettare specifiche prescrizioni.
- 2. Queste prescrizioni sono riportate in specifici documenti tecnici della Regione Lombardia la quale ha aggiunto altre attività a quelle indicate nella norma nazionale

ISTANZA ex ART. 272 c.2

- L'istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/06 (modello di cui all'Allegato C al provvedimento provinciale n. 2579/2009), deve essere presentata in bollo (€ 16,00), allegando inoltre tutta la documentazione richiesta in maniera esaustiva, precisamente:
 - Relazione tecnica come da modello contenuto nel relativo Allegato Tecnico (41 Allegati Tecnici per impianti ed attività in deroga presenti nel paragrafo "Allegati Tecnici"; modulistica editabile per 41 attività in deroga presente nel paragrafo "Modelli Relazione Tecnica Semplificata");
 - Planimetria dell'insediamento in idonea scala con indicati i punti di emissioni, le canalizzazioni e la disposizione di massima dei macchinari/impianti ad essi collegati;
 - Fotocopia documento di identità del gestore;
 - Dichiarazione di non assoggettabilità ad A.U.A.;
 - Attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria (se dovuto)
 - Progetto di adeguamento (ove necessario).

Attività in deroga – Art. 272 c.2 allegati tecnici

...Omissis

3. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e simili) non superiore a 10 tonnellate/anno.
4. Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno.
5. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate/anno.
6. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno.
7. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili e altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.
8. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.
9. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno.
10. Torrefazione di caffè e altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno.
11. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1.500 tonnellate/anno, e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno.
12. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno, nel caso di utilizzo di solventi alogenati con frase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimenti.

AUTORIZZAZIONE ex ART. 272 c.2

L'AUTORIZZAZIONE GENERALE STABILISCE:

- Valori limite di emissione
- Le prescrizioni e i combustibili utilizzati
- Metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli
- Requisiti della domanda di adesione

- Le soglie di produzione e di consumo e potenze termiche nominali

- **ITER AUTORIZZATIVO**

- **Allegato IV**
- **Parte II**
 - 1. Almeno 45 giorni prima dell'avvio dell'attività o della messa in esercizio dell'impianto il gestore presenta istanza all'A. C., al Comune ed a ARPA territorialmente competente.
 - 2. Decorsi i 45 giorni, l'attività può essere avviata poiché l'autorizzazione in via generale diventa efficace (Durata 15 anni)

Autorizzazione in Procedura Ordinaria Art. 269

- **L'autorizzazione, della durata di 15 anni, è rilasciata in forma esplicita dall'Autorità Competente nei casi di nuovi impianti, trasferimento, rinnovo e/o modifica sostanziale**

ISTANZA ex ART. 269

- Il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione, accompagnata:
 - a) dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attività, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano;
 - b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attività ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti

RELAZIONE TECNICA
AI SENSI DELL'ART. 269, COMMA 2/COMMA 8,
DEL D.LGS. 152/06

INDICE

1. IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO (vedi nota 1)

2. DATI PRODUTTIVI (vedi nota 2)

Materie prime (vedi nota 2a)
Prodotto/materiale
Quantità (in Kg/anno)
Modalità di stoccaggio (vedi nota 2b)

3. DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO (vedi nota 3)

Elenco dell/i ciclo/i tecnologico/i (vedi nota 3a)
Ciclo tecnologico
Apparecchiature utilizzate
Ciclo tecnologico di.....(vedi nota 3b)

4. EMISSIONI (vedi nota 4)

Tabella riassuntiva delle emissioni (vedi nota 4a)
Scheda del punto di emissione E..... (vedi nota 4b)

5. ISTRUZIONE E NOTE PER L'UTILIZZO DEL MODELLO DI RELAZIONE TECNICA

6. ALLEGATI

- Estratti: Mappa - P.R.G. - Aereofotogrammetrico;
- Planimetria con disposizione dei macchinari, delle canalizzazioni e dei punti di emissione;
- Schede di sicurezza materie prime.

ITER PROCEDURALE EX ART. 269

Conferenza dei Servizi, per l'esame dell'istanza, formata da :

- **Autorità Competente** al rilascio dell'Autorizzazione (Provincia);
- **Comune** territorialmente competente per l'espressione del parere sotto il profilo urbanistico, ambientale e sanitario;
- **ARPA** per l'espressione di parere tecnico inerente l'attività ed i sistemi di abbattimento delle emissioni;
- **Unità sanitaria Locale** per l'espressione del parere di salubrità (presenza saltuaria)
- **Proponente l'istanza**

La C.di S. può richiedere integrazioni alla documentazione prodotta, sospendendo l'istruttoria, oppure potrà esprimere parere favorevole, favorevole con prescrizioni o negativo. In base a questa determinazione l'Autorità Competente potrà rilasciare o negare l'autorizzazione.

Autorizzazione in Procedura Ordinaria Art. 269

- **I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni**
- **L'AUTORIZZAZIONE STABILISCE:**
 - Modalità di captazione e convogliamento per le emissioni convogliabili;
 - Valori limite di emissione, prescrizioni, metodi di campionamento e di analisi e i relativi criteri per la valutazione della conformità,
 - Periodicità dei controlli in capo al gestore;
 - Prescrizioni per il contenimento delle emissioni diffuse;
 - Periodo intercorrente tra messa in esercizio e messa a regime
 - La data entro cui devono essere comunicati i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo non < 10 gg. dalla messa a regime, la durata di detto periodo e il numero di campionamenti

Ruolo del Comune

- **Comunicazioni art. 272 c.1** Riceve dal gestore la comunicazione di attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante. (ABOLITA IN ALCUNE REGIONI)
- **Comunicazioni art. 272 c.2** Riceve dal gestore la domanda di adesione e le verifiche (con relazione tecnica) successive alla messa a regime impianti.
- **Autorizzazioni art. 269** Esprime parere di compatibilità urbanistica (sia attraverso una CdS sia attraverso procedimento autonomo di cui art.269 c.3).
- **FER** Riceve la Comunicazione, gestisce la procedura di PAS e partecipa alle CdS in caso di AU.
- **Potere di emettere ORDINANZE nel caso si manifestino situazioni di pericolo per la salute**

RUOLO DI ARPA

- **Attività di Controllo** presso le Aziende, ARPA svolge l'Autorità Competente al Controllo (ACC). I controlli presso un'azienda riguardano:
 - 1.Valutazione della conformità (amministrativa e impiantistica) dello stabilimento ai requisiti dell'autorizzazione
 - 2.Verifica del rispetto delle prescrizioni e dei limiti emissivi previsti
 - 3.In caso di presenza dello SME l'attività di controllo può prevedere in aggiunta una valutazione diretta del sistema attraverso la verifica in campo coi Laboratori Mobili
- **Scopo del controllo** Espressione di un **giudizio finale (positivo o negativo)** con eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria (AG) e all'Autorità Competente (AC) ai fini dell'emanazione dei provvedimenti conseguenti (diffida, sospensione e revoca)

RUOLO DI ARPA

- **Tavoli Tecnici regionali:** Partecipazione ai tavoli tecnici coordinati da Regione Lombardia aventi lo scopo di:
 - emanare linee guida per regolamentare alcuni settori specifici
 - fornire chiarimenti e documenti interpretativi (uniformità di applicazione sul territorio lombardo)
 - valutare le problematiche connesse all'applicazione di nuove normative.
- **Pareri:** Nell'iter di rilascio delle autorizzazioni (art.269 – nuovi impianti, rinnovi e modifiche) si può concretizzare nella formulazione di un parere all'A. C. nell'ambito della conferenza di servizi (art. 269 c.3).
- **NOTA:** In caso di apposite convenzioni con la Provincia (es: Milano) ARPA esegue l'istruttoria tecnica (documento tecnico che costituisce la base dell'autorizzazione)

ENERGIA

- la produzione di energia è associata ad un **processo di combustione**; di conseguenza l'argomento energia è correlato necessariamente con la tematica delle **emissioni in atmosfera**
- La legge quadro è il D.Lgs 387/2003; le linee guida nazionali previste all'art. 12 hanno costituito lo strumento chiave per dare nuova congruenza al quadro legislativo
- Con il D.Lgs. 28/2011, sono state semplificate e accelerate al livello amministrativo le procedure e gli iter autorizzativi per la realizzazione di

- **impianti alimentati a fonti rinnovabili (FER)** {

Fotovoltaica

Biomassa

Gas di discarica, Biogas

Eolica

Idraulica

ENERGIA: Procedure

D.g.r. N°3298 del 18.04.2012

- **Comunicazione:** Sufficiente presentare al Comune la semplice comunicazione di inizio lavori da parte dei soggetti interessati (impianti assimilati ad "attività edilizia libera")
- **Procedura Abilitativa Semplificata (PAS):** Deve essere presentata al Comune almeno 30 gg prima dell'inizio lavori. La denuncia di impianto deve essere accompagnata da relazione firmata da progettista abilitato e dagli elaborati progettuali in grado di asseverare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi
- **Autorizzazione Unica:** Viene rilasciata al termine di un procedimento unico (CdS) alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, costituisce titolo a costruire e a esercire l'impianto e, ove necessario diventa variante allo strumento urbanistico. In Regione Lombardia la competenza per il rilascio dell'AU è in capo alle Provincie

DEFINIZIONE dal D.lgs 152/06

- **Inquinamento atmosferico**

Ogni **modificazione dell'aria atmosferica**, dovuta **all'introduzione di una o più sostanze** in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente.

- **Emissione**

Qualsiasi sostanza solida liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera causa di inquinamento atmosferico e qualsiasi scarico di COV per le attività di cui all'art.275

DISTINZIONE

- **INQUINANTI**

Sostanze presente in atmosfera che producono effetti misurabili per la salute dell'uomo, degli animali o per l'ambiente, **provocando alterazioni** delle risorse biologiche e dell'ecosistema

- NELLA LEGISLAZIONE È PREVISTO UN LIMITE

- **CONTAMINANTI**

Sostanza presente in atmosfera in quantità superiori al suo valore di equilibrio naturale **senza produrre direttamente effetti nocivi**

NELLA LEGISLAZIONE **NON** È PREVISTO UN LIMITE

I gas climalteranti

Gas naturalmente presenti in atmosfera (CO₂, CH₄, e N₂O) il cui incremento delle concentrazioni in atmosfera è messo in relazione all'effetto serra.

A questi gas si aggiunge una lista di circa **30 gas fluorurati – CFC –** (codificati come HFCS, PFCS, SF₆) lesivi dell'ozono

LE MISURE DI CONTENIMENTO «GLOBALI»

- **Convenzione di Vienna per la protezione della fascia dell'ozono** 1985

Calendario progressivo di riduzione di emissioni di CFC

- **Convenzione sui Cambiamenti climatici** New York 1992

Stima e obiettivi di riduzione delle emissioni gas serra CO₂, CH₄, N₂O

- **Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo**
Rio de Janeiro 1992

- **Protocollo di Kyoto** (1997)

Classificazione

COMPOSIZIONE CHIMICA composti

- dello zolfo (**S**)
- dell' azoto (**N**)
- del carbonio (**C**)
- alogenati (**Cl, F...**)

STATO FISICO

- Gassoso
- Liquido (areosol)
- Solido (particolato)

GRADO DI REATTIVITÀ IN ATMOSFERA **sostanze**

- primarie
- secondarie

Principali Tipologie

da combustione:

Ossidi azoto(NO_x) - **Monossido di carbonio** (CO)-
Ossidi di zolfo (SO₂) – Polveri - Carbonio Organico Totale (COT)

dall'uso di solventi:

Carbonio Organico Volatile (COV) - Polveri

da processi chimici:

Inorganici:

Ammoniaca -Composti Inorganici Volatili (**CIV**) *es acido nitrico (HNO₃) acido solforico (H₂SO₄)* – Polveri – Metalli - ...

Organici (es farmaceutiche):

COV - Aldeidi –Mercaptani – **Solventi** – Ftalati – Polveri -...

da allevamento/agricoltura

Ammoniaca, Polveri

I microinquinanti

rilevanti per la loro tossicità, eco-tossicità e persistenza

(alto impatto per basse concentrazioni)

indicatori di fenomeni di contaminazione

Metalli pesanti (As Cd Ni Pb)

Oggigiorno sempre meno associati al traffico veicolare.

Generalmente adsorbiti sul particolato

Benzene

Derivano da traffico veicolare e lavorazione del petrolio

IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici)

Derivano oltre che da traffico veicolare da processi di combustione di materiale organico contenenti carbonio (legno, carbone).

Il composto avente maggiore tossicità è il **benzo(a)pirene**.

PCB (Policoloro Bifenili)

Diossine *Policloro dibenzo diossine/furani (PCDD/PCDF)*

Si formano (in particolari condizioni) in processi di combustione di materiale organico in presenza di composti **clorurati**

Non serve cercarli, se non sussistono i motivi per la loro formazione.

Le sorgenti puntuali

Inquinanti derivanti dal processo emessi in atmosfera:

- attraverso uno o più punti (**emissioni convogliate**)
- oppure in modo diffuso (**emissioni diffuse**)

Per le Emissioni convogliate:

- Ad un inquinante viene associato un **valore limite** (VLE)
- Il VLE è per lo più espresso in concentrazione ovvero in **mg/Nm³**
- Alcuni inquinanti (NO_x, SO₂, Polveri, CO) possono essere analizzati in continuo (**SME**)

I sistemi SME (sistema monitoraggio emissioni)

PREMESSA

La "misurazione in continuo" e la registrazione delle emissioni è imposta in certi casi dalla normativa

Quali inquinanti possono essere analizzati tramite uno SME?

Non tutti gli inquinanti : gli analizzatori in continuo si basano su principi di misura che «funzionano» solo su alcuni inquinanti (ossidi di azoto, monossido di carbonio, polveri...)

CHI E' SOGGETTO ALL'INSTALLAZIONE DELLO SME

Impianti di incenerimento RSU

Cementifici

Impianti di produzione di energia con potenza termica superiore a 50 MW (GIC)

Vetriere

Perché lo SME è una tematica di notevole interesse ambientale?

Consente di ricavare una **notevole serie di dati** anche in situazioni diverse dal "normale" funzionamento

Definizioni

Stabilimento:

complesso unitario e stabile con presenza di uno o più impianti e una o più attività

Valore limite di emissione (VLE):

fattore di emissione, concentrazione, percentuale o flusso di massa di un inquinante nella emissione che non deve essere superato

Condizioni normali:

temperatura di 273K (0°C) pressione 101,3 kPa (1 atm)

MTD (BAT) : Migliori Tecniche Disponibili

Definizioni

Emissione convogliata: effettuata attraverso uno o più punti

Emissione tecnicamente convogliabile:
emissione diffusa che deve essere convogliata sulla base delle MTD

**Prescrizione che si ritrova nelle autorizzazioni:
Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili
devono essere presidiate da un idoneo sistema di
aspirazione localizzato ed inviate all'esterno**

Sistemi di abbattimento

Quando «funziona» un sistema di abbattimento:

- AGISCE SULL'INQUINANTE DA ABBATTERE
- QUANDO E' CORRETTAMENTE DIMENSIONATO
- DOTATO DI IDONEI SISTEMI DI CONTROLLO

Tecniche

Impianti di abbattimento:
TECNICHE SECONDARIE

Ovvero tecniche che permettono l'**abbattimento** dei livelli di concentrazione di un inquinante a valle del processo.

La cosa migliore è **PREVENIRE/MINIMIZZARE** la formazione degli inquinanti **direttamente nel processo** attraverso l'adozione di

TECNICHE PRIMARIE

LE LEVE su cui agisce una tecnica primaria

- Uso di materie prime (es. materie prime con minori percentuali di solventi)
- Adozione di accorgimenti tecnici/costruttivi sull'impianto stesso
- Ammodernamento degli impianti (sempre nell'ottica dell'analisi costi benefici)
- ecc.

Approccio integrato

Il processo produttivo va conosciuto e visto nella sua globalità

Sforzo da compiere non solo dal Gestore

Questo permette di

- CONOSCERE quanto emette
- INTRAPRENDERE azioni di miglioramento
- GOVERNARE il processo

Esempio: L' **AIA** (Autorizzazione Integrata Ambientale) è l'esempio più rappresentativo: Emissioni in atmosfera, scarichi idrici, gestione rifiuti, prescrizioni su rumore, suolo e acque sotterranee.

Scopo dell'autorizzazione

Non è solo «dare» all'azienda dei valori limiti... ma un insieme di **prescrizioni tecnico gestionali**

STOCCAGGIO: Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive

MANUTENZIONI: Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate

MODALITA' E CONTROLLO DELLE EMISSIONI: cadenza biennale (art.272 c.2) e annuale (art. 269)



COMPATIBILITA' URBANISTICA

COMPATIBILITA' URBANISTICA

attesta la compatibilità della specifica destinazione d'uso richiesta alla strumentazione urbanistica vigente, ovvero se sia possibile insediare una particolare attività economica.

**PRIMA DI APRIRE QUALSIASI ATTIVITA' E' OPPORTUNO
RICHIEDERE LA COMPATIBILITA' URBANISTICA**



Via Giuseppe Pozzi



21020 Brunello VA

google earth

© 2015 Google



Impianto/attività nuovo o trasferimento o modifica sostanziale

Domanda di autorizzazione + progetto dell'impianto con specifiche tecniche e tutte le notizie utili ad esso relative + relazione tecnica inerente il ciclo produttivo generale nel quale si inserisce il nuovo impianto/attività da autorizzare, indicando i tempi di messa in esercizio e di messa a regime.

L'autorità competente (Provincia o Regione) indice entro 30 gg dal ricevimento della domanda una **Conferenza di servizi** (art. 14 e ss. L.07.08.1990 n.241) . Partecipanti ARPA e COMUNE .

ARPA per gli aspetti tecnici

COMUNE per quanto di competenza inerente d.p.r. 06.06.2001 N.380 e R.D. 27.07.1934 N.1265

→ se non vengono richieste integrazioni e nulla osta → **autorizzazione**

Consiglio di stato Sez. IV 27.11.1984 n 872

Nel vigente ordinamento giuridico amministrativo, la tutela della salute pubblica sotto il profilo igienico sanitario è istituzionalmente affidata al sindaco, al quale **l'articolo 216**, penultimo comma del R.D. 27.07.1934 n 1265, attribuisce , in modo esclusivo, un ampio potere discrezionale di vigilanza sulle industrie insalubri o pericolose per la salute degli abitanti sotto il profilo anzidetto.

R.D. 27.07.1934 N.1265

Art. 216 Le manifatture o fabbriche che producono vapori gas o altri esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicati in un elenco diviso in due classi ... (omissis)... una industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato quante volte l'industriale che l'esercita provi che per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato ...

D.P.R. 06.06.2001 n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative
regolamentari in materia edilizia...
(omissis)...

I comuni, nell'ambito della propria
autonomia statutaria e normativa di cui
all'art 3 del D.Lgs. 18.08.2008 n. 267
disciplinano l'attività edilizia.

2.7.3.3. Lavorazioni insalubri di 1^a classe.

I nuovi insediamenti che effettuano, in tutto od in parte, lavorazioni insalubri iscritte nella 1^a classe, anche se ubicati in zone o in distretti industriali, non sono consentiti all'interno del perimetro dei centri edificati, così come definito dalla Legge 22/10/71, n. 865.

Analogamente, nel perimetro dei centri edificati, non sono consentiti ampliamenti e/o ristrutturazioni di insediamenti esistenti relativi a cicli di lavorazioni insalubri iscritte nella 1^a classe.

CENTRO EDIFICATO

Porzione del territorio comunale già utilizzata ai fini edificatori individuata allo scopo primario di calcolare i coefficienti di aumento dell'indennità-base di espropriazione. La perimetrazione relativa deve essere effettuata con riferimento ai fabbricati esistenti, potendosi inserire i soli lotti interclusi e dovendosi escludere tutti i lotti ineditificati e gli insediamenti sparsi.

CENTRO EDIFICATO

Il **centro edificato** è assai più ristretto rispetto al **centro abitato**; si discute se la perimetrazione possa essere ripetuta o se il comune, una volta identificata, non possa più modificarla; in tale ultimo senso vi sono sentenze degli organi di giustizia amministrativa che paiono tuttavia discutibili, sia sotto il profilo logico che sotto quello di opportunità.

CENTRO EDIFICATO

Poiché l'identificazione del perimetro del centro edificato aveva la funzione di distinguere, tra le aree espropriate, quelle poste all'interno o all'esterno ai fini dell'applicazione di coefficienti moltiplicativi dell'indennità base - rapportata al valore agricolo - dopo le sentenze della Corte cost. n. 5/1980 e n. 223/1983 (che hanno dichiarato l'incostituzionalità delle disposizioni relative al computo dell'indennità), **la perimetrazione del centro edificato ha sostanzialmente perduto ogni rilievo.**

Essa conserva importanza laddove singole leggi nazionali o regionali vi facciano espresso riferimento ai fini pianificatori, superando in tal modo la funzione tipica connessa alla procedura espropriativa.

DPR 327/2001 ART. 58 comma 1 punto 99

- Abrogazione del Titolo II L.865/1971 e di conseguenza viene **abrogato il perimetro del Centro edificato individuato** ai sensi dell'art. 18 della suddetta legge ed al quale fa riferimento l'art. 2.7.3.3. del Regolamento locale d'igiene tipo della Regione Lombardia entrato in vigore nel 1989.

PARERE ASL

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA

ALLEGATO

Oggetto: richiesta chiarimenti art. 2.7.3.3 del R.L.I.

Regolamento locale di Igiene

2.7.3.3 Lavorazioni insalubri di 1a classe

I nuovi insediamenti che effettuano, in tutto od in parte, lavorazioni insalubri iscritte nella 1a classe, devono essere ubicati in zone industriali.

2.7.3.4. Insedimenti esistenti.

Gli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e zooagricoli, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, quando effettuano, in tutto o in parte, lavorazioni insalubri di 1^a classe, possono essere autorizzati a rimanere all'interno del perimetro del centro abitato se il titolare dimostra che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, l'esercizio della lavorazione insalubre non reca danno o molestia al vicinato.

D.m. 05.09.1994

Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del T.U.LL.SS

ALLEGATO

Parte I - INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE

- A) Sostanze chimiche e Fasi interessate dell'attività industriale
- B) Prodotti e materiali e Fasi interessate dell'attività industriale
- C) Attività industriali

Parte II - INDUSTRIE DI SECONDA CLASSE

- A) Sostanze chimiche e Fasi interessate dell'attività industriale
- B) Prodotti e materiali e Fasi interessate dell'attività industriale
- C) Attività industriali

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1994_dm0509.htm

Piano Regolatore Generale Comunale

Il piano regolatore generale comunale (PRGC), è uno strumento che regola l'attività edificatoria all'interno di un territorio comunale, di cui ogni comune italiano deve dotarsi, ai sensi di legge. Può essere adottato comunemente da più comuni; in questo caso si parla di Piano Regolatore generale Intercomunale.

P.R.G.C.

- Contenuti principali:

- rete principale delle infrastrutture
- zonizzazione del territorio comunale
- indicazione degli spazi destinati a spazi d'uso pubblico
- indicazione delle aree destinate a fabbricati d'uso pubblico

+ elaborati: Norme tecniche di attuazione,(consentono la specificazione e il dettaglio della zonizzazione).....

Finalità: disegnare la crescita delle città, gestione dell'incremento urbano, perimetrando il territorio urbano

Piano di Governo del Territorio

Il Piano di governo del territorio (abbreviato in PGT) è un nuovo strumento urbanistico introdotto nella Regione della Lombardia dalla legge regionale lombarda n. 12 dell'11 marzo 2005. Il PGT ha sostituito il Piano Regolatore Generale (PRG) come strumento di pianificazione urbanistica a livello comunale e ha lo scopo di definire l'assetto dell'intero territorio comunale

Il PGT si compone di **3 atti distinti**:

- **Documento di piano**
- **Piano dei servizi**
- **Piano delle regole**

P.G.T.

Piano delle regole

Il piano delle regole definisce la **destinazione delle aree del territorio comunale** e in questo assomiglia un po' al P.R.G.C. In particolare **individua le aree destinate all'agricoltura, le aree di interesse paesaggistico, storico o ambientale e le aree che saranno soggette a trasformazione urbanistica.**

Il piano delle regole definisce anche le modalità degli interventi urbanistici sia sugli edifici esistenti che di quelli di nuova realizzazione. Questo significa che viene **stabilito quanto costruire, come costruire e quali sono le destinazioni non ammissibili.**



P.G.T.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE fanno parte del **Piano delle Regole** e come per il **P.R.G.C.** consentono la **specificazione e il dettaglio della zonizzazione**

esempio di norma

Art.29.

ZONE PRODUTTIVE INDUSTRIALI

29.1.1 Destinazioni ammesse nelle zone industriali

In generale sono ammesse in tali zone oltre alle funzioni principali **produttive artigianali** (PA) e le funzioni **produttive industriali** (PI) le funzioni ad essa complementari quali:(omissis)

....In considerazione della particolare vulnerabilità della falda acquifera riscontrata dall'INDAGINE GEOLOGICO-TECNICA del territorio comunale e della significativa presenza di pozzi per il prelievo destinato al consumo umano, ai fini di garantire la salute pubbliche mediante opportuna tutela delle acque sotterranee, **sono escluse** le **attività produttive** connesse **allo stoccaggio ed alla lavorazione di materie e sostanze chimiche.**

ATTIVITA' PRODUTTIVE IN CONTRASTO CON LO STRUMENTO URBANISTICO

Qualora venga presentato un progetto per una nuova attività produttiva in contrasto con il piano regolatore, il responsabile del procedimento è tenuto a rigettare l'istanza (art. 5, comma 1, D.P.R. n. 447/1998).

ATTIVITA' PRODUTTIVE IN CONTRASTO CON LO STRUMENTO URBANISTICO

Corte Suprema di Cassazione, Sez. III Civile, 25 gennaio 2011, Sent. n. 01735/2011

Nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati a uso non abitativo, **grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento della attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabile alla legittima utilizzazione del bene locato.**

ZONIZZAZIONE

La **zonizzazione** è uno strumento utilizzato in urbanistica consistente nel **suddividere il territorio di ciascun comune in aree omogenee secondo determinate caratteristiche.**

L'attività di zonizzazione è quella mediante la quale la pubblica amministrazione suddivide il proprio territorio comunale in zone alle quali viene **riconosciuta o attribuita una determinata funzione con conseguente attribuzione di vincoli ed altri limiti da osservare per ciascuna**

Zone Territoriali Omogenee

- zona **A (centro storico)**, parti del territorio comunale interessate da edifici e tessuto edilizio di interesse storico, architettonico o monumentale;
- zona **B (di completamento)**, parti del territorio comunale interessate dalla presenza totale o parziale di edificazione in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad $1,5 \text{ m}^3/\text{m}^2$;
- zona **C (di espansione)**, parti del territorio comunale parzialmente edificate dove non è verificata almeno una delle due condizioni della zona B; sono interessate da previsioni di espansione dell'aggregato urbano;
- zona **D (insediamenti produttivi)**, parti del territorio comunale destinate all'insediamento di attività produttive;
- zona **E (uso del soprasuolo per fini agricoli)**, parti del territorio comunale destinate all'attività agricola;
- zona **F (infrastrutture ed impianti di interesse pubblico)**, parti del territorio comunale destinate ad impianti ed attrezzature di interesse generale (es. ospedali, caserme, impianti sportivi etc.).

Zonizzazione acustica comunale

I – Aree particolarmente protette

rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc.

II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività artigianali.

III – Aree di tipo misto

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

IV – Aree di intensa attività umana

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

V – Aree prevalentemente industriali

rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

VI – Aree esclusivamente industriali

rientrano in questa classe le aree interessate esclusivamente da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.